

IL REGOLAMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

Approvato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 31.10.2017 e modificato nella seduta del 28.05.2021



FONDAZIONE
PERUGIA

IL REGOLAMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

IL REGOLAMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI	2
1 TITOLO I 4	
PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Principi generali	4
2 TITOLO II 5	
ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE	5
Art. 3 Comitato di Indirizzo	5
Art. 4 Consiglio di Amministrazione	5
Art. 5 Commissioni	6
Art. 6 Struttura operativa	7
3 TITOLO III 7	
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	7
Art. 7 Programmazione	7
4 TITOLO IV 9	
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	9
Art. 8 Beneficiari	9
Art. 9 Soggetti esclusi	10
Art. 10 Impegni pluriennali	10
Art. 11 Azioni informative per l'accesso agli interventi	10
5 TITOLO V 10	
MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI TRAMITE BANDI	10
Art. 12 Intervento attraverso bandi	10
Art. 13 Fase istruttoria	11
Art. 14 Valutazione di merito (obiettivi, strategie, impatto, qualità dell'intervento)	11
Art. 15 Fase deliberativa	11
Art. 16 Procedura di erogazione	12
6 TITOLO VI 12	
MODALITÀ OPERATIVE ATTRAVERSO ALTRE ATTIVITÀ	12
Art. 17 Interventi diversi dai bandi	12
Art. 18 Procedura di erogazione	13
7 TITOLO VII 13	
VERIFICHE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO	13
Art. 19 Verifica ex post ed erogazione dei contributi	13
Art. 20 Verifiche in itinere	14

Art. 21 Revoca del finanziamento 14

8 TITOLO VIII 15

PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE 15

Art. 22 Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria 15

Art. 23 Norma transitoria 15

1 TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di intervento della Fondazione nei settori previsti dallo Statuto

Art. 2 Principi generali

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di interventi periodicamente individuati dal Comitato di Indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Comitato di Indirizzo.
4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
5. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese e/o enti strumentali;
 - b) l'emanazione di bandi che vengono pubblicati sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'Accordo ACRI-MEF, finalizzati al supporto di progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
 - c) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
 - d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
6. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione definisce i territori in cui possono essere realizzati i specifici progetti.

7. Il Consiglio di Amministrazione può, promuovere o condividere progetti e programmi di intervento da finanziare anche in collaborazione con altre Fondazioni e/o soggetti pubblici e privati.

2 TITOLO II

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Art. 3 Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Comitato di Indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
3. Il Comitato di Indirizzo definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.
4. A tale fine il Comitato di Indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 11 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:
 - a) approva il documento programmatico pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
 - d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) verifica periodicamente, di norma con cadenza annuale, i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta.

Art. 4 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee

strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Comitato di Indirizzo.

2. Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:
 - a) fornisce al Comitato di Indirizzo le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
 - b) formula proposte per l'istruzione e l'esercizio, da parte della Fondazione, di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
 - c) predisporre il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile al Comitato di Indirizzo;
 - d) predisporre il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
 - e) predisporre relazioni sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale per il Comitato di Indirizzo.
 - f) monitora le iniziative sostenute nel merito delle attività realizzate.

Art. 5 Commissioni

1. Le commissioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera l) dello Statuto, possono avere durata pluriennale ovvero permanere in funzione per l'espletamento dell'incarico.
2. Il Comitato di Indirizzo nomina i componenti le commissioni aventi durata pluriennale che permangono in carica per la durata del Comitato di Indirizzo che li ha designati.
3. Le commissioni pluriennali sono:
 - a) la commissione per la predisposizione delle normative statutarie e regolamentari, e relative modifiche ed integrazioni (Commissione Statuto e Regolamenti);
 - b) la commissione per la programmazione, con riferimento al documento programmatico triennale e relativi strumenti di attuazione (Commissione Programmazione);
 - c) la commissione per le attività connesse ai bandi per iniziative di terzi (Commissione Progetti).
4. Le previsioni di cui al comma 2 si applicano anche al Comitato Investimenti, quale supporto alle attività inerenti il patrimonio finanziario della Fondazione.
5. Le commissioni riferiscono agli organi competenti nei termini ad esse assegnati.
6. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente, il Comitato di Indirizzo provvede alla sostituzione nella prima seduta utile.

7. Nell'ambito di ciascuna Commissione viene nominato un Presidente.
8. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Presidente Onorario, potranno prendere parte a qualunque riunione delle Commissioni, mentre potrà assistere a dette riunioni un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
9. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera l) dello Statuto, ai membri effettivi delle Commissioni e del Comitato Investimenti può essere riconosciuto un compenso, di importo determinato dal Comitato di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.
10. Possono far parte delle Commissioni e del Comitato Investimenti anche soggetti esterni agli organi della Fondazione in base alle specifiche competenze necessarie.

Art. 6 Struttura operativa

La Direzione Generale, coordinata dal Direttore Generale, provvede:

- a) alla predisposizione degli strumenti erogativi e al ricevimento delle istanze;
 - b) ad istruire, per i progetti di terzi, le pratiche pervenute da inviare alla Commissione di valutazione in quanto rispondenti ai requisiti richiesti e escludendo quelle prive di detti requisiti. Di quest'ultima attività dovrà comunque essere data notizia a Consiglio di Amministrazione;
 - c) a coadiuvare, l'eventuale attività delle varie Commissioni in merito a tutte le fasi di realizzazione dei progetti propri.
 - d) nei progetti di terzi a comunicare agli istanti l'esclusione per difetto dei requisiti richiesti per la proposizione del progetto e della domanda.
2. La Direzione Generale provvede inoltre all'istruttoria dei progetti propri della Fondazione e all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

3 TITOLO III STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7 Programmazione

1. Il presente Regolamento si coordina con i documenti programmatici previsionali della Fondazione (Annuale e Triennale), che costituiscono lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente rispettivamente per l'esercizio e il triennio di riferimento.
2. Nel Documento Programmatico Triennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in

conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

3. Nel perseguimento delle finalità della Fondazione, il Documento Programmatico Triennale ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto, fissa i criteri che presiedono all'attività istituzionale nel periodo di riferimento, fermi restando i seguenti principi:
 - a) ricerca di raccordo con la società civile umbra, nonché con le sue articolazioni istituzionali ed associative;
 - b) promozione di collaborazioni e sinergie con altre fondazioni regionali e nazionali;
 - c) sussistenza di concorso finanziario - presupposto delle proprie erogazioni – da parte del soggetto con il quale la Fondazione condivide l'iniziativa.
4. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti. Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento Programmatico Triennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.
5. In ogni caso, nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative, la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra gli impegni annuali, pluriennali e continuativi.
6. Il documento Programmatico Annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale e viene approvato dal Comitato di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento
7. In occasione della approvazione del Documento Programmatico Annuale, il Comitato di Indirizzo può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del Documento Triennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
8. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del Documento Programmatico Annuale definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

4 TITOLO IV

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Art. 8 Beneficiari

1. La Fondazione riconosce quali destinatari dei propri interventi tutti i soggetti istituzionali ed organizzati dotati di professionalità, esperienza, competenza, reputazione e capacità di partnership che operano senza finalità di lucro nell'ambito dei settori di intervento individuati dal Documento Programmatico Triennale.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in ogni specifico bando o altra modalità erogativa nel rispetto dei principi generali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, i requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dai proponenti le iniziative, nonché le modalità idonee di rendicontazione e di controllo, in relazione alle risorse assegnate, fermo restando l'obbligo per i beneficiari di impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui gli stessi sono stati erogati.
3. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre richieste di contributo:
 - a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 3.07.2017 n. 117, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - c) le imprese sociali di cui al D.lgs. 3.07.2017 n. 112;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
4. La Fondazione può disporre erogazioni anche a favore di persone fisiche esclusivamente sotto forma di borse di studio, assegni di ricerca, premi mediante bando o altra modalità di selezione.
5. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma 3 siano iscritti al Registro Unico Nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata.

Art. 9 Soggetti esclusi

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, non possono comunque essere beneficiari delle erogazioni:
 - a) partiti e movimenti politici;
 - b) organizzazioni sindacali, di patronato e di categoria;
 - c) enti di qualsiasi natura, anche di tipo associativo, che prevedano la distribuzione di utili, profitti o quote patrimoniali.
 - d) soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
2. In ogni caso, anche se provenienti dai soggetti di cui all'art. 8, sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste che producano una distribuzione di profitti.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 10 Impegni pluriennali

1. Nell'ambito del Documento Programmatico Triennale, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
2. L'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

Art. 11 Azioni informative per l'accesso agli interventi

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
2. Il Consiglio provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

5 TITOLO V MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI TRAMITE BANDI

Art. 12 Intervento attraverso bandi

1. La presentazione di progetti da parte di terzi avviene attraverso la partecipazione a bandi predisposti dalla Fondazione e resi

pubblici tramite il sito istituzionale, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

2. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute attraverso la piattaforma ROL (Richieste on Line).
3. I bandi dovranno, fra gli altri, indicare, così come previsto dall'art. 11, comma 4, del Protocollo ACRI/MEF, le informazioni e i documenti che i partecipanti devono fornire, l'ammontare delle risorse stanziare, le modalità ed i termini di presentazione delle domande nonché i criteri per la valutazione delle proposte.

Art. 13 Fase istruttoria

1. Tutte le richieste comunque pervenute alla Fondazione tramite bando, sono istruite dalla Direzione Generale della Fondazione stessa che verifica la completezza delle informazioni e dei documenti richiesti oltre alla rispondenza dei progetti ai requisiti degli eventuali bandi promossi.
2. È facoltà della Fondazione richiedere ulteriori informazioni, documenti o delucidazioni necessarie od opportune per l'istruttoria dei progetti e delle richieste.

Art. 14 Valutazione di merito (obiettivi, strategie, impatto, qualità dell'intervento)

1. La Direzione Generale provvede alla verifica degli aspetti formali e della rispondenza ai requisiti fissati dai bandi, nonché alle previsioni statutarie e regolamentari ed ai programmi della Fondazione e può chiedere informazioni integrative rispetto alla documentazione presentata al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione di ammissibilità.
2. Le richieste che abbiano superato la fase di cui al comma precedente vengono ammesse alla valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o delle Commissioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento. La Commissione può chiedere al Consiglio di Amministrazione di designare esperti esterni – con funzione consultiva – dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza, per la valutazione di particolari progetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce, per ogni specifico bando, criteri e parametri di valutazione che verranno riportati in un apposito articolo "Criteri di valutazione", ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

Art. 15 Fase deliberativa

1. Se la valutazione è stata affidata alle Commissioni di cui all'art. 5 comma 3 lett. c) del presente Regolamento, la Commissione competente predispone per il Consiglio di Amministrazione un documento in cui sono riportate tutte le richieste istruite e la loro

valutazione effettuata sulla base di quanto previsto dal relativo bando, in applicazione del presente titolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera le erogazioni, valutato, se presente, il parere espresso dalla Commissione.
3. I richiedenti sono informati dell'esito delle procedure, delle modalità erogative e degli obblighi connessi.

Art. 16 Procedura di erogazione

1. Le determinazioni assunte dalla Fondazione sono formalizzate mediante comunicazione del Presidente in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
2. Il soggetto beneficiario deve comunicare l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nella delibera di accoglimento.
3. In ogni specifico bando verranno definite le modalità ed i tempi dell'erogazione.

6 TITOLO VI

MODALITÀ OPERATIVE ATTRAVERSO ALTRE ATTIVITÀ

Art. 17 Interventi diversi dai bandi

1. Gli interventi della Fondazione nei settori rilevanti e ammessi sulla base delle indicazioni del Documento Programmatico Triennale e del Documento Programmatico Previsionale, qualora siano rivolti a favore dello Stato o di altri enti pubblici, sono effettuati con le modalità di seguito indicate:
 - a) erogazioni di somme di denaro utilizzabili dal beneficiario con l'osservanza delle forme e delle procedure prescritte dalla sua natura di soggetto pubblico e con obbligo di rendiconto;
 - b) erogazione di somme di denaro finalizzate ad interventi specifici previa stipula di accordo con il soggetto beneficiario, contenente l'obbligazione di questi alla realizzazione del progetto finanziato ed al rendiconto;
 - c) erogazione di somme di denaro per il pagamento diretto al fornitore del debito assunto dal soggetto pubblico per la realizzazione del progetto finanziato previa stipula di convenzione di acollo;
 - d) erogazione di somme di denaro per la realizzazione di interventi specifici volti alla valorizzazione, conservazione e recupero del patrimonio culturale e artistico previa stipula di un protocollo d'intesa con i soggetti pubblici proprietari;
 - e) donazione diretta di beni (attrezzature, macchinari, impianti, automezzi, arredi, ecc.) acquisiti dalla

Fondazione e destinati in favore di un soggetto pubblico per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

2. La Fondazione opera nei settori individuati anche attraverso:
 - a) gli interventi diretti o c.d. progetti propri. Per queste iniziative la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate;
 - b) la partecipazione ad iniziative promosse da terzi che perseguano scopi coerenti con le proprie finalità;
 - c) il finanziamento e il sostegno, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, di iniziative promosse da terzi;
 - d) altre forme eventualmente individuate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Procedura di erogazione

1. Per gli interventi di cui al presente titolo, ove compatibile, si applica la procedura di derogation prevista dall'art. 16 commi 1 e 2.

7 TITOLO VII VERIFICHE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Art.19 Verifica ex post ed erogazione dei contributi

1. Per gli interventi finanziati, prima di avviare la procedura di liquidazione, viene eseguito un esame documentale.
2. Il beneficiario dei contributi deve, pertanto, fornire:
 - a) nei progetti di terzi una rendicontazione analitica congruente con le regole indicate nel Manuale di Rendicontazione;
 - b) un resoconto sulla realizzazione del progetto, dei risultati conseguiti in termini di successo dell'iniziativa e dei suoi impatti sul territorio;
 - c) il reale utilizzo e la coerente destinazione delle strutture e/o delle apparecchiature sovvenzionate
3. La Fondazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa.
4. Attraverso la valutazione ex post viene verificata la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati per poi procedere all'erogazione del contributo, che di norma avviene a progetto ultimato in unica soluzione.
5. Per tutte le iniziative oggetto di finanziamento dovrà essere data un'adeguata visibilità, e tutte le forme di comunicazione dovranno avvenire secondo le regole indicate nel Manuale per la Comunicazione.

Art. 20 Verifiche in itinere

1. La sopradescritta fase di verifica si ritiene esaurita solo in presenza di eventi puntuali o temporalmente limitati, quali ad esempio mostre, concerti, convegni, etc. Quando invece si tratta di progetti duraturi, destinati a produrre effetti nel tempo (acquisizioni di beni mobili, ristrutturazioni, restauro di beni mobili e immobili), può essere effettuata una verifica ulteriore, attraverso sopralluoghi ed incontri con le organizzazioni finanziate, che in alcuni casi possono essere effettuati a progetto ultimato e quindi successivamente all'erogazione del contributo, mentre in altri (vedi progetti pluriennali) durante la fase di esecuzione dei lavori (monitoraggio e valutazione in itinere) al fine di definire, se necessario, interventi per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 21 Revoca del finanziamento

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:
 - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - c) sia accertato che alla data in cui il progetto avrebbe dovuto essere realizzato, lo stesso non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
 - d) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
 - e) in ogni caso qualora siano trascorsi due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo senza che le condizioni per il pagamento si siano verificate. Nei singoli bandi può eventualmente essere prevista la possibilità di concessione di proroga.
2. Non appena sia venuto a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza dal finanziamento, il Consiglio di Amministrazione è tenuto riunirsi e discuterne e, una volta accertato lo stato dei fatti anche attraverso l'eventuale acquisizione di informazioni e documentazione, dichiara la decadenza del soggetto beneficiario dal finanziamento procedendo al recupero degli importi erogati.

3. Fino alla restituzione dei finanziamenti revocati il soggetto decaduto non potrà presentare nuove richieste o progetti alla Fondazione.

8 TITOLO VIII

PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 22 Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione e le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
2. Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l'indicazione delle condizioni di accesso, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti, ivi compresi quelli relativi ai risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.
2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;
3. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) e comma 5 concernenti i destinatari degli interventi si applicano a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del terzo settore.